



COMUNE DI SANTA GIULETTA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 08-10-2013

O G G E T T O : I M P O S T A M U N I C I P A L E P R O P R I A (I M U) - D E T E R M I N A Z I O N E A L I Q U O T E E D E T R A Z I O N I P E R L ' A N N O 2 0 1 3 - M O D I F I C A D E L R E L A T I V O R E G O L A M E N T O .

L'anno duemilatredecim, il giorno otto del mese di ottobre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in seduta Pubblica di Prima convocazione, sessione Ordinaria, sono stati convocati i Consiglieri Comunali.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa MARIA CRISTINA LEONE, verbalizzante, che procede all'appello nominale. Risultano presenti:

Cognome	Nome	Presente	Assente
BRANDOLINI	MAURIZIO	Presente	
MONTINI	MARCO	Assente	
MODENA	MAURIZIO	Assente	
CHESSA	MARIO LUIGI	Presente	
CALATRONI	ALBERTO	Presente	
QUAGLINI	LAURA	Presente	
BRANDOLINI	ALBERTO	Assente	
FINARDI	MARCO	Presente	
	MAURIZIO		
PONTIROLI	DARIO	Presente	
BOLOGNESI	CARLO	Presente	
MAGGI	NADIA	Presente	
BALLERINI	CHIARA	Assente	
GALATI	MARIA	Presente	
	CRISTINA		
TOTALI		9	4

Interviene il Consigliere Bolognesi Carlo dichiarando che su tale punto il gruppo di minoranza voterà contro ed esprime disappunto nei confronti della manovra finanziaria del Governo

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del Decreto denominato Salva Italia, D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che anticipa l'istituzione dell'IMU (Imposta Municipale Propria) al 01. 01. 2012;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs 23/2011, che, in particolare, stabilisce essere l'imposta municipale propria quella che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

VISTO l'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 che:

- ✓ definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- ✓ stabilisce le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

VISTO altresì l'art. 14 del D.Lgs. 23/2011, commi da 1 a 6 che stabilisce essere l'imposta municipale propria indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive;

VISTO D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze, con i quali sono stati approvati i modelli della dichiarazione, dei modelli per il versamento, nonché le modalità di trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità;

PRESO ATTO che:

- l'imposta municipale propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;

- per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- alle rendite dei fabbricati iscritti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;

- 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);

- 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici);

- 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).

- al reddito dominicale dei terreni agricoli iscritti in Catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, viene applicato un moltiplicatore pari a 120;

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura dello 0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è stabilita nella misura dello 0,4 per cento. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

- la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di € 200,00, si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

- l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al "soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,

non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”;

VISTE le modifiche apportate dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013);

VISTA la propria predente deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 DEL 30/06/2012 con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2012 e n. 26 del 29/09/2012 con la quale è stato approvato il regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

DATO ATTO che lo Stato, dall'anno 2013, si riserva il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art. 1, c. 380, lettera f, legge 24 dicembre 2012 n. 228) e pertanto si rende necessario riformulare l'art. 24 del “Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale Propria (IMU)” nel seguente modo:

ARTICOLO 4	
SOGGETTO ATTIVO	
Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 13, comma 11 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, è riservata allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota del 7,6 per mille alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale, dalle pertinenze di quest'ultima, come definite dal presente regolamento, ed - ove imponibili - dai fabbricati strumentali allo svolgimento di attività agricola.</p> <p>La normativa statale può stabilire ulteriori ipotesi in cui la quota di competenza erariale non deve ritenersi dovuta da parte dei contribuenti.</p> <p>Il versamento della quota di imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.</p>	<p>Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.</p> <p>Ai sensi dell'art.1, comma 380 lettera f) della Legge di Stabilità 2013 - è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.</p> <p>Il versamento della quota di imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.</p>

VISTO l'art.1, comma 380 lettera g) della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che concede ai comuni la possibilità di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTI gli art. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art.13 di che trattasi;

VISTE le abrogazioni apportate dal comma 14 del citato art. 13 alle disposizioni vigenti;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 42 che prevede essere anche l'istituzione di imposta di competenza dell'organo Consigliare ;

VISTO altresì, l'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 in combinato disposto con l'art. 32 L. 69/2009, e successive modifiche ed integrazioni in materia di pubblicazione di atti deliberativi;

VISTO, altresì, il comma 6 dell'art. 13 in questione che individua in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento e/o diminuzione le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Con voti 6 favorevoli e 3 contrari (Bolognesi Carlo, Maggi Nadia , Galati Maria Cristina)

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che è da intendersi qui integralmente trascritto e fatte salve eventuali modifiche legislative:

1. di dare atto che per le di seguito elencate fattispecie immobiliari si applicano le aliquote e le detrazioni nella misura stabilita dalla legge, e precisamente:

- per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (una per ogni categoria C2-C6 e C7), l'aliquota è stabilita nella misura dello **0,4** per cento e la detrazione nella misura di € 200,00, per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente

nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota è stabilita nella misura dello **0,2** per cento;

- di determinare le seguenti aliquote, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e precisamente:

1.06 per cento:

per terreni inseriti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione, così come definiti dal PSC. (ex aree fabbricabili)

1.06 per cento

per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP).

1.06 per cento :

per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali, nonché per i terreni agricoli (non posseduti e condotti direttamente da imprenditori agricoli);

- di applicare la maggiorazione dello **0.30 per cento** sull'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ai sensi dell'art.1, comma 380 lettera g) della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013);

2. Di riformulare l'art. 4 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale Propria (IMU)" nel seguente modo:

ARTICOLO 4 SOGGETTO ATTIVO	
Vecchio testo	Nuovo testo
Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.	Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.
Ai sensi dell'articolo 13, comma 11 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, è riservata allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota del 7,6 per mille alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale, dalle pertinenze di quest'ultima, come definite dal presente regolamento, ed – ove imponibili – dai fabbricati strumentali allo svolgimento di attività agricola.	Ai sensi dell'art.1, comma 380 lettera f) della Legge di Stabilità 2013 - è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.
La normativa statale può stabilire ulteriori ipotesi in cui la quota di competenza erariale non deve	Il versamento della quota di imposta

ritenersi dovuta da parte dei contribuenti. Il versamento della quota di imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.	riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
--	--

3. di inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo, atteso che il mancato invio è sanzionato con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente. La pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2° terzo periodo del D.Lgs. 446/1997;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra deliberato;

Visto l'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo. 18/08/2000 n .267.

Con voti 6 favorevoli e tre contrari (Bolognesi Carlo, Maggi Nadia, Galati Maria Cristina)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco e Presidente

f.to MAURIZIO BRANDOLINI

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa MARIA CRISTINA LEONE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi dell'Art.124 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, L. 18/6/2009 n° 69 la presente viene pubblicata per 15 giorni consecutivi a far data dal 15-10-2013

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa MARIA CRISTINA LEONE

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

08-10-2013

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa MARIA CRISTINA LEONE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Santa Giuletta, **15-10-2013**

Il Segretario Comunale

Dott.ssa MARIA CRISTINA LEONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio dal 15-10-2013 al 30-10-2013 è divenuta esecutiva il 30-10-2013 per decorrenza dei termini di cui all'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/200 senza che vi siano stati sollevati rilievi.


Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MARIA CRISTINA LEONE

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L'ANNO 2013 - MODIFICA DEL RELATIVO REGOLAMENTO .**


**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica
(Art.49 comma 1 e Art. 147 bis comma 1, T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)**

 VISTO si esprime parere Favorevole

Li, 23-09-2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to MARIA GRAZIA LIBERALI

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile
(Art.49 comma 1 e Art. 147 bis comma 1, T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)**

 VISTO si esprime parere Favorevole

Li, 23-09-2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to MARIA GRAZIA LIBERALI